

Decreto federale che stanZIA mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2014–2017

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ Per gli anni 2014–2017 sono stanziati i seguenti importi massimi:

- | | | |
|----|---|----------------------------|
| a. | per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali | 638 milioni di franchi; |
| b. | per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio | 1 766 milioni di franchi; |
| c. | per il versamento di pagamenti diretti | 11 256 milioni di franchi. |

² Mezzi finanziari per un importo massimo di 100 milioni di franchi provenienti dal limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasferiti al limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 910.1

³ FF 2012 1757

